

MINUTA



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Ord. 535

Oggetto: divieto all'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree cittadine di pregio

IL SINDACO

Visto l'art. 16 comma 4 della L.R. 135 del 23/12/1999 16 che consente ai Comuni, per motivi di viabilità e traffico, di carattere igienico e sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, di stabilire divieti e limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante in zone di particolare rilevanza storica;

Visto l'art. 36 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche coperte e scoperte e demaniali marittime approvato con deliberazione di G.C. n. 206 del 17.12.2010 che al comma 2 recita: " L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato altresì per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza sindacale";

Viste le deliberazioni di G.C. nn. 325 del 18.05.2012, 854 del 04.12.2012 e 152 del 15.02.2013, con cui sono state assunte iniziative per la valorizzazione delle "aree di pregio" della Città;

Ravvisata l'opportunità di adottare un provvedimento che per motivi di ordine pubblico contempli la necessità di interdire l'esercizio del commercio itinerante nelle zone cittadine di pregio poiché l'elevato numero di ambulanti presenti nelle menzionate aree è tale da ostacolare la libera circolazione ai pedoni e ai sistemi di trasporto dei cittadini diversamente abili;

Vista la deliberazione di G.C. nn. 490 del 17/07/2014 con la quale è stata disposta, in ragione delle suddette motivazioni, l'interdizione di qualsiasi attività commerciale in forma itinerante di prodotti alimentari e non alimentari nelle zone cittadine di pregio, così come individuate ed integrate dalla delibera di G.C. n. 720 del 23/09/2013;

Visto il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e successive modificazioni;

Visto la L.R. 23/12/1999 N. 135 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

ORDINA

per le motivazioni di cui sopra

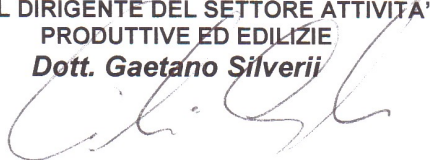
1. l'interdizione di qualsiasi attività commerciale in forma itinerante di prodotti alimentari e non alimentari nelle zone cittadine di pregio, così come individuate ed integrate dalla delibera di G.C. n. 720 del 23/09/2013, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 comma 4 della L.R. 135 del 23/12/1999 e dell'art. 36 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche coperte e scoperte e demaniali comma 2;
2. di stabilire che, con provvedimenti dei competenti organi e/o dirigenti, sarà possibile derogare alle disposizioni di cui al punto 1. per iniziative di particolare rilevanza organizzate o sostenute dall'Ente e debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale secondo legge;
3. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo viene inviato alla Polizia Municipale per gli aspetti di competenza;
4. Fatte salve le eventuali sanzioni penali, la violazione della presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa da un minimo edile di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. La presente ordinanza sarà resa nota a tutti gli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR d'Abruzzo (L.1034 del 6/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (DPR 24/11/1971 n. 1199).

Pescara, 3 ottobre 2014

6 OTT. 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA'
PRODUTTIVE ED EDILIZIE
Dott. Gaetano Silverii



IL SINDACO
Avv. Marco Alessandrini

